



Cristina Gazzetta

(ricercatrice di Diritto pubblico comparato nell'Università degli Studi Niccolò Cusano, Roma, Area giuridica)

**Società multiculturali e tutela dell'identità alimentare:
alcune riflessioni sulle macellazioni rituali***

SOMMARIO: 1. Cibo e religione (e mercato) - 2. L'evoluzione storica del rapporto tra cibo e religione - 3. Elementi utili per una definizione giuridica di macellazione rituale - 4. La questione dello stordimento - 5. La sentenza della Grande Chambre della Corte di giustizia del 29 maggio 2018 (causa C-426/16): la posizione dell'Avvocato Generale Nils Wahl - 6. La sentenza della Grande Chambre della Corte di giustizia del 26 febbraio 2019 (causa C-497/17) - 7. Alcune considerazioni (non) conclusive.

1 - Cibo e religione (e mercato)

Se si considera il cibo quale fattore essenziale per la costruzione di una etnia, di una cultura, di una religione, di una comunità¹, allora esso rappresenta un elemento con tratti essenzialmente politici², avente potere di costruire identità e trasmettere valori (culturali) condivisi e tipici dell'appartenenza a un gruppo³. E ciò è facilmente comprensibile poiché, se l'uomo è un animale sociale che tende ad aggregarsi con altri individui e a costituirsi in società⁴, allora mangiare diventa un modo di comunicare a se stessi e agli altri il legame con i membri del gruppo medesimo⁵.

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Cfr. **M. WEBER**, *Économie et société*, Plon, Paris, 1995, vol. II, p. 185.

² Per gli esseri umani l'atto di alimentarsi non è semplice soddisfacimento di un bisogno primario legato alla sopravvivenza, ma anche un comportamento sociale, destinato all'autorealizzazione e alla socializzazione, governato da norme morali o giuridiche, che rafforza il senso di appartenenza a un gruppo attraverso la condivisione di modelli etici; in tal senso si veda **V. PACILLO**, *Nutrire l'anima. Cibo, diritto e religione*, in *Daimon. Annuario di Diritto comparato delle religioni, Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, Numero Speciale 2014, p. 3.

³ Cfr. **A. GIANFREDA**, *La tutela delle prescrizioni alimentari religiose nella normativa del Regno Unito*, in *Cibo e religioni. Diritto e diritti*, a cura di A. CHIZZONITI, M. TALLACHINI, Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza, *Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche*, Tricase (LE), Libellula Edizioni, 2010, p. 156.

⁴ Cfr. **ARISTOTELE**, *Politica*, libro I.

⁵ Al riguardo, appare interessante ricordare che il termine *convivio*, utilizzato oggi prevalentemente con il significato di banchetto, deriva dal termine latino *convivĕre*, inteso



Ma il cibo è anche creatore di confini: è questo il caso dei precetti alimentari religiosi, che generano identità (culturali) distinte e separate e che nelle società contemporanee, pluralistiche e secolarizzate, spesso sono viste come istanze comunitariste centrifughe⁶.

Tuttavia, i confini che derivano dal cibo religiosamente orientato non sono netti e mostrano la differenza delle regole di ciascuna comunità, legate all'eredità culturale e religiosa, tramandate da tempi immemorabili e che rappresentano anche l'espressione di scelte personali di ciascun individuo appartenente alla propria comunità⁷.

nel significato di «vivere insieme»; ecco dunque che la vita in comune risulta contraddistinta, obbligatoriamente, dal *pasto in comune*, che ne diventa simbolo fondamentale, poiché quando c'è un convivio esiste una comunità. Cfr. **A. FERRARI**, *Cibo, diritto, religione. Problemi di libertà religiosa in una società plurale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 15 del 2016.

⁶ In linea generale sembra potersi affermare che le religioni e le filosofie religiose impongono precetti alimentari, più o meno stringenti, ma che tutti condizionano, a vari livelli, la vita del fedele, poiché stabiliscono, ad esempio, non solo divieti di consumo di determinati alimenti, bensì anche indicazioni sulla preparazione degli stessi, nonché la disciplina dell'uso rituale degli alimenti; Cfr. **A. G. GHIZZONITI**, *La tutela della diversità: cibo, diritto e religione*, in *Cibo e religioni. Diritto e diritti*, a cura di A. CHIZZONITI, M. TALLACHINI, cit., p. 19. Nella considerazione che il cibo, superando la primaria funzione di sostentamento è un dono di Dio, le religioni regolano il rapporto dell'uomo (fedele) con il cibo. Si pensi alla religione musulmana, che proibisce il consumo di alcuni cibi (ad esempio la carne di maiale) e di alcol, alla religione ebraica che vieta il consumo delle carni di animali impuri; al cristianesimo, che se in principio mantenne parte dei divieti giudaici (come quello di non mangiare le carni degli animali sacrificati agli idoli, di non toccare il sangue e di non mangiare il cavallo), li abbandonò successivamente (seguendo le parole di Gesù che rifiutava i formalismi ebraici), pur mantenendone alcuni (come ad esempio il consumo della carne e degli insaccati nei venerdì di Quaresima); all'induismo, secondo cui ogni forma di vita è sacra, il quale, oltre a vietare l'uccisione dell'animale sacro per eccellenza, la mucca, predica il vegetarianismo; Buddha invece non ha mai vietato espressamente la carne, ma i fedeli che non la consumano obbediscono al precetto di rispettare ogni forma di vita e contribuiscono affinché nel mondo ci siano meno uccisioni possibili; dal canto suo il Sikhismo conferisce al cibo non solo un valore sacrale, ma anche sociale, poiché permette di sfamare i poveri e i bisognosi, indipendentemente da religione o casta; cfr. *Le religioni a tavola*, Focus a cura della Fondazione del Centro Astalli, (<https://centroastalli.it/wp-content/uploads/2014/09/Religioni-a-tavola.pdf>).

⁷ Se il cibo appare nella sua dimensione sacrale e simbolica nel rapporto dell'uomo con la divinità secondo il fine del raggiungimento della salvezza e della perfezione, esso rappresenta un elemento fondamentale della esplicazione del principio della libertà religiosa nei sistemi costituzionali contemporanei, costruiti (anche) attorno al principio personalista, oltre che comunitario; cfr. **G. FILORAMO**, *A tavola con le religioni*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, numero speciale *Daimon. Diritto comparato delle religioni. Regolare il cibo, ordinare il mondo. Diritti religiosi e alimentazione*, 2014, p. 17 ss.



Con la conseguenza che il tema del cibo religiosamente orientato e, più in generale, dell'alimentazione, si lega profondamente alle politiche di integrazione e di cittadinanza degli Stati (occidentali) contemporanei⁸.

Se nel mondo contemporaneo il rapporto tra cibo e fedeli è ancora il risultato del legame dell'individuo con la propria religione (comunitaria), al tempo stesso, attraverso l'immissione sul mercato alimentare di prodotti religiosamente orientati mediante il canale della grande distribuzione, il cibo religioso appare pure condizionante la produzione su larga scala (si pensi alla immissione di prodotti certificati *shechità kosher* o *halal* nelle catene della grande distribuzione, al fine di raggiungere un numero maggiore di consumatori religiosi, ma anche come possibilità di scegliere prodotti alimentari religiosamente orientati da parte di consumatori altri perché, ad esempio, ritenuti più sicuri); sicché, in questo senso, il mercato (alimentare) appare quale argine del processo di secolarizzazione delle società contemporanee e quale nuovo soggetto legittimante le autorità religiose adibite al rilascio delle certificazioni necessarie per l'immissione dei prodotti alimentari (religiosi) sul mercato stesso⁹.

Da questo punto di vista se i termini *kosher* e *halal* assumono un significato simbolico e sacrale, nell'ambito di attività commerciali identificano specifici alimenti religiosamente permessi immessi sul mercato¹⁰.

La conseguenza fondamentale sembra dunque essere che, al di là del riconoscimento e della tutela della libertà religiosa di ciascun individuo che scelga i cibi religiosamente orientati, così come i precetti religiosi gli impongono, anche la tutela del consumatore¹¹, intesa qui nel

⁸ Afferma Angelo Rinella che «in linea generale, ma ancor più in una realtà multiculturale, le confessioni religiose svolgono un ruolo pubblico e politico che l'ordinamento giuridico è chiamato a riconoscere»; **A. RINELLA**, *Pluralismo giuridico e giurisdizioni religiose alternative*, in *DPCE Online*, v. 37, n. 4, jan. 2019.

⁹ Sul legame tra cibo religiosamente orientato e mercato si veda **N. VIALES**, *Légitimités et légalités. A propos des viandes rituelles*, in S. NIZARD, S. MATHIEU, A. KANAFANI-ZAHAR (a cura di), *A croire et à manger. Religions et alimentations*, L'Harmattan, Paris, 2007 p. 226.

¹⁰ Cfr. **F. LEONINI**, *La certificazione del rispetto delle regole alimentari confessionali: norme statuali e libertà religiosa*, in A.G. CHIZZONITI, M. TALLACCHINI (a cura di), *Cibo e religione: diritto e diritti*, cit., pp. 143-154.

¹¹ Tra le esigenze dei consumatori (fedeli) di una alimentazione conforme alle prescrizioni religiose e il mercato, che richiede precisi standard qualitativi dei prodotti distribuiti, si colloca la certificazione della conformità del prodotto ai precetti religiosi e, conseguentemente, la delega, da parte di pubbliche autorità (o anche da parte di imprese), a soggetti terzi (che generalmente sono di natura religiosa) del compito di verificare il rispetto delle regole stesse; cfr. **E. TOSELLI**, *Le diversità convergenti. Guida alle certificazioni alimentari kasher, halal e di produzione biologica*, FrancoAngeli, Milano, 2015.



senso del diritto a un cibo sano, appare come interesse generale, la cui tutela risulta talmente elevata che taluni ordinamenti prevedono, per eventuali sue violazioni, norme penali poste a tutela della salute pubblica in quanto bene superiore, prima e oltre il bene dell'integrità personale, pure e differentemente tutelato¹², a prescindere dalla motivazione che spinga lo stesso consumatore alla ricerca di prodotti alimentari (pure religiosamente orientati).

La questione pare di un certo interesse nel caso delle carni macellate secondo precetti rituali (religiosi): si pensi al caso della religione musulmana¹³, così come di quella ebraica¹⁴, che impongono il consumo di carne di animali uccisi secondo una specifica e religiosamente lecita modalità, *halal* per i musulmani e *shechitah kosher* per gli ebrei¹⁵.

E pure, sembra appena il caso di rilevare che, ai fini del rispetto di determinate condizioni igienico-sanitarie volte alla tutela del consumatore e alla tutela del benessere degli animali, tanto la macellazione rituale

¹² I reati agroalimentari appaiono come lesivi di due diritti fondamentali (collettivi), quello alla salute pubblica, così come affermato, ad esempio, dall'art. 32 della nostra Costituzione e quello più specifico relativo alla sicurezza e alla qualità dei prodotti, a sua volta strettamente connesso alla libertà di informazione, che assieme ai primi due, mira a rendere più efficace la tutela dei consumatori; sul legame tra diritto all'informazione e diritto alimentare si rinvia a **A. DI LAURO**, *Comunicazione pubblicitaria e informazione nel settore agro-alimentare*, Giuffrè, Milano, 2005; **S. BOLOGNINI**, *La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo*, Giappichelli, Torino, 2012; **A. GERMANO, M.P. RAGIONIERI, E. ROOK BASILE**, *Diritto agroalimentare. Le regole del mercato degli alimenti e dell'informazione alimentare*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 69 ss.; **F. ALBISINNI**, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Utet, Torino, 2015, p. 185 ss.

¹³ Gli animali, nell'Islam, fanno parte a pieno titolo della *Umma*, la comunità dei (fedeli) musulmani e, conseguentemente, il fedele deve osservare le regole imposte dal Corano per potersi cibare delle loro carni, poiché l'uccisione degli animali, oltre a essere consentita esclusivamente in ragione del naturale sostentamento umano, è un atto dotato di un profondo significato etico-religioso; «etimologicamente Islam significa "sottomissione a Dio" e dunque accettazione piena della sua volontà e rispetto di quanto da Lui stabilito nel Corano, che per i musulmani è Parola stessa dell'Onnipotente» (cfr. **E. FRANCESCA**, *Introduzione alle regole alimentari islamiche*, Istituto per l'oriente C.A. Nallino, Roma, 1995, p. 1).

¹⁴ La speciale procedura seguita durante la macellazione rituale, secondo l'elaborazione rabbinica, consentirebbe di trasfigurare l'uccisione di un essere vivente in un atto legittimo a esclusivo vantaggio dell'uomo e solleciterebbe a un maggior grado di consapevolezza del privilegio, concesso dal Creatore all'umanità, di cibarsi di carne; cfr. **S. Dazzetti**, *Le regole alimentari nella tradizione ebraica*, in **A.G. CHIZZONITI, M. TALLACCHINI** (a cura di), *Cibo e religione: diritto e diritti*, cit., pp. 138-139.

¹⁵ Cfr. **D. FONDA**, *Dolore, perdita di coscienza e benessere animale nella macellazione convenzionale e rituale*, in **A.G. CHIZZONITI, M. TALLACCHINI** (a cura di), *Cibo e religione: diritto e diritti*, cit., pp. 225-244.



quanto quella convenzionale devono avvenire in strutture autorizzate allo scopo, i *mattatoi*¹⁶.

2 - L'evoluzione storica del rapporto tra cibo e religione

La questione della cultura alimentare, rispondente a precisi precetti religiosi al fine di ottenere un cibo adeguato e che non dispiacesse alla Autorità ultraterrena, si pose in Europa sin dall'Alto medioevo, quando le religioni del Libro si incontrarono in un «complicato rapporto di ostilità e di scambio, di riaffermata diversità e di profonda osmosi»¹⁷ e la benedizione del cibo secondo la propria fede conferiva a questo una precisa identità (religiosa), sì da escludere che gli infedeli ne potessero mangiare e la legittimità del *convivium* con persone di fede diversa era questione ampiamente controversa.

Nella dialettica alimentare interreligiosa che ha attraversato l'Europa, la religione cristiana (affermatasi dal IV secolo come cultura¹⁸ ufficiale dell'Impero romano) ebbe la funzione di condurre nel nuovo Evo gli elementi principali della cultura alimentare classica, pane, vino e olio, alimenti che hanno sempre posseduto un grande significato simbolico¹⁹.

Nella religione cristiana non erano presenti particolari limiti o divieti di consumo di alimenti, poiché il Vangelo invitava ad accettarli

¹⁶ Il termine *mattatoio*, con cui si intende uno stabilimento pubblico o privato (detto anche *macello*) dove vengono uccisi, scuoiati e sezionati gli animali le cui carni sono destinate all'alimentazione umana (<http://www.treccani.it/vocabolario/mattatoio/>), deriva dal verbo latino *mactare*, che vuol sacrificare, colpire, punire, uccidere, onorare, placare (con un sacrificio).

¹⁷ M. MONTANARI, *Modelli alimentari e identità culturali*, in M. MONTANARI, J.L. FLANDRIN, *Storia dell'alimentazione*, Laterza, Bari, 2016, pp. 246-249, in particolare p. 249.

¹⁸ Pare di un certo rilievo notare che il termine cultura, come si legge sul Vocabolario Treccani, deriva dal latino *cultura*, derivato di colere «coltivare», part. pass. *cultus*; il termine corrisponde a «l'insieme delle cognizioni intellettuali che una persona ha acquisito attraverso lo studio e l'esperienza, rielaborandole peraltro con un personale e profondo ripensamento così da convertire le nozioni da semplice erudizione in elemento costitutivo della sua personalità morale, della sua spiritualità e del suo gusto estetico, e, in breve, nella consapevolezza di sé e del proprio mondo», ma anche al «complesso di conoscenze, competenze o credenze (o anche soltanto particolari elementi e settori di esso), proprie di un'età, di una classe o categoria sociale, di un ambiente» (<http://www.treccani.it/vocabolario/cultura/>).

¹⁹ Pane, vino e olio sono gli elementi utilizzati per i sacramenti (eucaristico i primi due, battesimale e crismale l'ultimo), la cui sacralizzazione, da parte del cristianesimo, ha avuto come conseguenza sia la desacralizzazione della carne e quindi dei sacrifici animali, che la loro diffusione nell'alimentazione quotidiana; cfr. M. MONTANARI, *Modelli alimentari*, cit., p. 81.



tutti come dono di Dio, seppure la limitata rinuncia alla carne costituisse un punto fermo della spiritualità cristiana, monastica in particolare.

La cultura islamica prese attivamente parte al processo di europeizzazione della cultura alimentare diffondendo nuove tecniche agricole, nuove piante e nuovi piatti. Anche per l'Islam il cibo rappresentava un dono di Dio, seppure da utilizzare con moderazione e da condividere con i bisognosi; in particolare, il Corano, se da un lato esortava i credenti a godere delle delizie di questo mondo, dall'altro ha posto divieti alimentari molto rigidi, che distinguono ciò che è puro, gradito a Dio (come il comportamento tenuto dal Profeta durante la sua vita), *halal*, da ciò che è non solo illecito poiché impuro (*haram*), ma anche sgradevole e dannoso per la vita dell'uomo (si pensi al divieto di mangiare la carne del maiale o degli animali sacrificati durante le cerimonie religiose o quelli non macellati secondo un preciso rituale), di bere le bevande fermentate e di rispettare obblighi sul digiuno (come ad esempio durante il mese del Ramadan)²⁰. seppure tali prescrizioni risultino comuni al regime alimentare islamico, esistevano varietà regionali e differenze di alimentazione tra classi sociali e tra gli abitanti della campagna e delle città.

Tra cultura alimentare islamica e cultura alimentare cristiana non vi furono in principio grandi scontri, ma invece furono numerosi i contatti e gli scambi, tanto economici e culturali quanto gastronomici e alimentari.

Nella tradizione religiosa ebraica il cibo è sia uno strumento di elevazione religiosa, che consente all'uomo di conformare la propria esistenza ai precetti biblici, che un potente fattore di identità che ha contribuito a conservare, ma anche a rinnovare, il legame con le proprie radici. Alle innumerevoli regole alimentari è riconosciuta origine divina e, in quanto tali, rappresentano un elemento imprescindibile della pratica religiosa, la quale si configura come una ortoprassi, un corretto modo di agire che regola l'intera vita dei fedeli. L'adempimento dei rituali alimentari nella pratica quotidiana, così come il controllo di altri impulsi, costituisce così una forma concreta di adesione e sottomissione alla

²⁰ Sembra appena il caso di ricordare che per i fedeli musulmani e prescrizioni alimentari riguardano sia il diritto sia l'etica, per cui chi le viola commette sia un illecito giuridico sia un atto moralmente riprovevole. Questo perché nell'Islam ogni attività - sia il rapporto tra Dio e gli uomini, sia ciò che concerne la relazione tra esseri umani - è disciplinata interamente dalla *shari'ah*, la via la salvezza (letteralmente *strada battuta*). È Dio dunque ad aver creato il diritto, che coincide con un suo intervento diretto sulle vicende terrene. Il Corano appare così come un codice di principi e regole, dal diritto successorio, al sistema fiscale, sino a precetti riguardanti la nutrizione e l'igiene personale; cfr. **L. ASCANIO**, *Le regole alimentari del diritto musulmano*, in A.G. CHIZZONITI, M. TALLACCHINI (a cura di), *Cibo e religione: diritto e diritti*, cit., pp. 63-86.



volontà salvifica di Dio, un modo attraverso cui realizzare un ideale di sacralità e santità non solo personale, ma anche comunitario²¹.

Anche nell'ebraismo gli animali deceduti per morte naturale o uccisi da persone non autorizzate dall'autorità religiosa sono interdetti al consumo alimentare, al fine di tutelare la salute del fedele ed evitarne la contaminazione; prima di prendere (*rectius*, sacrificare) la vita di una creatura (attraverso la macellazione rituale), di norma, si chiede perdono a Dio.

Ogni cibo lecito e permesso deve essere etichettato come *kasherut* (*tarèf* sono invece i cibi illeciti e vietati); i precetti alimentari si basano su numerose considerazioni: l'appartenenza dell'alimento a specie impure (si pensi al divieto di mangiare la carne di animali impuri, ovvero tutti quelli con lo zoccolo o l'unghia fessi e che non ruminano, animali marini senza squame e senza pinne, crostacei, molluschi, uccelli rapaci e rettili), il legame del cibo con il culto idolatrico, il suo carattere non fermentato, particolari tecniche e regole che permettono il consumo degli stessi alimenti (si pensi alle tecniche della macellazione rituale o al *divieto di mangiare il capretto nel latte di sua madre*).

Tra cultura alimentare europea e cultura alimentare ebraica le influenze reciproche sono state numerose e gli storici hanno evidenziato che il menu quotidiano medievale ebraico non era molto distante da quello cristiano, salvo che per le modalità di preparazione delle pietanze o l'uso di materie prime di origine animale (si pensi al modo di dire *mangiare all'ebrea* o *alla giudia*, diffusosi nell'Europa del 400-500, che non significava mangiare secondo regole *kasherut*, ma il fatto che le pietanze riproducevano, negli ingredienti e nel gusto, piatti tipicamente ebraici).

Deve ancora ricordarsi che lo spazio euromediterraneo ha dialogato, in diversi periodi storici, anche con altri sistemi culturali (alimentari) per motivazioni economiche e commerciali (si pensi all'Asia, all'Africa e all'America), con la conseguenza che i parametri di accettabilità culturale del cibo si sono modificati e ampliati nel tempo, così come pure la gamma di alimenti introdotti nelle diete alimentari, con un conseguente apertura delle possibilità di accesso al cibo delle diverse classi sociali.

Nel corso dei secoli e in particolare subito dopo l'*ancien régime*, in Europa, gli Stati nazionali si dimostrarono aperti a una ampia partecipazione degli individui non cristiani alla cittadinanza, seppure concordi nell'adozione di una regolamentazione alimentare di derivazione

²¹ Cfr. S. DAZZETTI, *Le regole alimentari nella tradizione ebraica*, A.G. CHIZZONITI, M. TALLACCHINI (a cura di), *Cibo e religione: diritto e diritti*, cit., pp. 87-110.



cristiana, con il conseguente rifiuto dei sacrifici animali e la generale assenza di significato religioso del consumo di carne, ispirata al rispetto dell'essere senziente²² (con l'eccezione dei pesci, dei vegetali e delle prede venatorie), con il successivo riconoscimento della necessità di uno stordimento dell'animale, in genere previo al suo abbattimento (diversamente, negli Stati Uniti mai si è messo in dubbio il carattere "umano" della macellazione rituale).

A partire dalla seconda metà dell'800, in Europa, gli Stati nazionali sono maggiormente coinvolti nella regolamentazione della produzione e del commercio dei prodotti alimentari e la questione del cibo religiosamente qualificato assume caratteristiche sempre più ampie, poiché da un lato provoca ondate di protesta contro l'abbattimento rituale ebraico, e dall'altro vi sono Stati come Svezia, Finlandia e Norvegia che invece tutelano la macellazione tipica lappone, o ancora la Danimarca, che pur vietando la macellazione rituale, non impedisce l'importazione di carni *kosher* o *halal*, nel rispetto della libertà religiosa dei fedeli di religione ebraica e musulmana²³.

Nell'analisi degli strumenti giuridici internazionali che hanno affrontato il tema della libertà religiosa, in particolare giova qui ricordare Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo del 25 novembre 1981, poiché si tratta dell'unico strumento internazionale che si occupa specificamente dell'intolleranza e della discriminazione per motivi religiosi. Nel Preambolo si chiarisce subito che la religione e il credo, per l'individuo che li professi, sono tra gli elementi fondamentali della propria concezione della vita. Alla religione e al credo viene attribuito un significato olistico che permea tutta l'esistenza dell'individuo/credente; essi contribuiscono a plasmare l'identità degli individui, creando un profondo senso di lealtà e attaccamento anche alla comunità religiosa di riferimento²⁴.

²² Cfr. N. VIALES, *Légitimités et légalités*, cit., pp. 218-219.

²³ Al tempo stesso, si deve sottolineare pure che si comincia a ragionare sui diritti degli animali e in Inghilterra, nel 1855, si celebra il primo processo per crudeltà nei confronti di un macellaio ebreo, Yankoff Cohen; cfr. R. JUDD, *Contested Rituals. Circumcision, Kosher Butchering and Jewish Political Life in Germany, 1843-1933*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2007, pp. 65-66.

²⁴ Questi sentimenti sono basati sulla profonda condivisione di valori, norme etiche, pratiche e visione del mondo. La maggiore novità rispetto ai documenti precedenti è la formulazione dell'art. 6 che contiene un catalogo delle specifiche forme in cui la libertà di religione può manifestarsi: «In conformità all'articolo 1 della presente dichiarazione e previa riserva delle disposizioni del paragrafo 3 del suddetto articolo, il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di credo include, tra l'altro, le libertà seguenti: a) la



Oltre alla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 (art. 18), al Patto sui diritti civili e politici del 1966 (art. 18) e alla Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo del 1981 (art. 1), la libertà religiosa è stata riconosciuta come meritevole di tutela in numerosi strumenti giuridici a carattere regionale: la Convenzione americana sui diritti dell'uomo del 1969, la Carta africana sui diritti umani e dei popoli del 1986, la Carta araba sui diritti dell'uomo del 2004, la Dichiarazione dell'ASEAN sui diritti umani del 2012, la Convenzione del Commonwealth degli Stati indipendenti sui diritti umani e le libertà fondamentali (convenzione CIS) del 1995 e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950.

Negli Stati democratici contemporanei il diritto di libertà religiosa si configura certamente come una tutela formale e negativa, ma dovrebbe tradursi anche in garanzie sostanziali e positive da parte delle pubbliche autorità verso tutte le espressioni dello stesso diritto di libertà religiosa e, dunque, anche nei confronti delle regole alimentari confessionali, considerate dalla Corte di Strasburgo quali atti religiosamente motivati e protetti dunque dall'art. 9 della CEDU.

E, pur rientrando (ancora) nella competenza dei diritti nazionali, la rilevanza delle deroghe (nazionali) per le regole alimentari religiose emerge anche a un livello superiore, come testimoniato sia dall'art. 17 della Convenzione europea per la protezione degli animali da macello del 10 maggio 1979, sia dalla normativa dell'Unione europea, il Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (entrato in vigore nel 2013), che ha sostituito la Direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993. Così come quest'ultima esprimeva una disciplina della macellazione rituale molto essenziale, che lasciava ampi margini di adattamento agli Stati membri, così anche il Regolamento 1099/2009,

libertà di professare un culto e di tenere riunioni connesse a una religione o a un credo, e di istituire e mantenere luoghi a tali fini; b) la libertà di fondare e di mantenere appropriate istituzioni di tipo caritativo o umanitario; c) la libertà di produrre, acquistare e usare, in misura adeguata, gli oggetti necessari e i materiali relativi ai riti e alle tradizioni di una religione o di un credo; d) la libertà di insegnare una religione o un credo in luoghi adatti a tale scopo; e) la libertà di sollecitare e di ricevere contributi volontari, di natura finanziaria e di altro tipo, da parte di privati e di istituzioni; f) la libertà di formare, di nominare, di eleggere, di designare per successione gli appropriati leaders, in conformità ai bisogni e alle norme di qualsiasi religione o credo; g) la libertà di rispettare i giorni di riposo e di celebrare le festività e i riti di culto secondo i precetti della propria religione o credo; h) la libertà di istituire e di mantenere comunicazioni con individui e comunità in materia di religione o di credo, a livello nazionale e internazionale».



ispirato sul punto dalla proposta della Commissione, e relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, introduce diverse novità ma è complessivamente orientato nel senso di riconoscere un'ampia discrezionalità agli Stati membri. In particolare, nonostante alcune autorevoli opinioni in senso contrario (per tutte quella del Comitato economico e sociale europeo), il Regolamento mantiene la deroga all'obbligo di stordimento prima dell'abbattimento limitandola al caso di uccisioni rituali effettuate in macelli autorizzati.

Se dunque la normativa europea garantisce ampia discrezionalità agli Stati membri in tema di macellazione rituale, la connessione tra le eventuali deroghe concesse e la libertà del commercio conduce alla determinazione e alla promozione di una soglia minima di tutela che coincide con quella espressa dalla libertà religiosa negativa.

3 - Elementi utili per una definizione giuridica di macellazione rituale

All'interno delle normative statali gli elementi utili alla definizione giuridica della macellazione rituale non appaiono sempre univoci.

Se infatti in alcuni casi il legislatore ha preso in considerazione il metodo religioso (*shechitá kosher* e *halal*), la finalità (la produzione di cibo *kosher* e *halal*) o ancora i requisiti che devono essere posseduti dal sacrificatore rituale, in altri si fa pure riferimento al possesso di una licenza all'uso rilasciata, o ancora si richiede che tale pratica sia svolta esclusivamente durante una cerimonia religiosa da una persona appartenente alla comunità religiosa e a ciò autorizzata; in alcuni Stati la macellazione rituale è considerata tale se eseguita secondo il rito ebraico o musulmano e senza previo stordimento; o ancora è considerata rituale la macellazione eseguita da una associazione religiosa registrata; in altri casi la macellazione è definita rituale sulla base del solo fine religioso o del metodo²⁵.

La possibilità di concedere una deroga, per la macellazione rituale, all'obbligo dello stordimento preventivo ha comportato un panorama non uniforme tra i Paesi membri dell'Unione europea, tra i quali i più numerosi sono gli Stati che, a determinate condizioni, ammettono tale eccezione; altri autorizzano tale pratica prescrivendo però l'obbligo dello

²⁵ Per un'attenta disamina in materia si rinvia a **R.A. BOTTONI**, *La disciplina giuridica della macellazione rituale nell'Unione europea e nei Paesi membri*, in A.G. CHIZZONITI, M. TALLACCHINI (a cura di), *Cibo e religione: diritto e diritti* cit., pp. 479- 516.



stordimento dopo lo sgozzamento e altri ancora vietano la macellazione rituale di animali che non siano stati preventivamente storditi²⁶.

Negli USA è la legge a definire che cosa debba intendersi per cibo *kosher*, descrivendo l'alimento *kosher* come quello "preparato o processato in conformità con i criteri religiosi stabiliti dagli Ebrei ortodossi o altri ad essi simili": in alcuni casi si tratta di norme presenti nei codici penali nazionali, mentre in altri le norme sono inserite nei codici in materia di salute pubblica, di regolazione alimentare o commerciali. In ogni caso le pene previste sono sempre pecuniarie e, in alcuni casi, è prevista anche la carcerazione²⁷. È comunque da rilevare che una certa variabilità si riscontra nelle diverse previsioni normative con riguardo all'attribuzione del potere di controllo della autenticità della certificazione, in alcuni casi assegnato al procuratore generale dello Stato, in altri a commissioni all'uopo istituite o ancora ad agenzie speciali²⁸.

²⁶ All'interno dell'Unione europea i Paesi membri possono essere dunque distinti in tre categorie:

- Paesi che ammettono la deroga all'obbligo dello stordimento dell'animale per motivazioni religiose, ma nel rispetto di precise condizioni igienico-sanitarie (Belgio, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna, Lettonia, Estonia);

- Paesi che consentono lo stordimento all'atto dell'uccisione (Austria, Estonia e Slovacchia; la Finlandia invece prevede che gli animali, escluso il pollame, che debbano essere macellati in maniera rituale siano storditi e sgozzati nello stesso momento) e la Danimarca autorizza la macellazione rituale senza previo stordimento per tutti gli animali tranne che per i bovini, per i quali è obbligatorio il *post-cut-stunning*);

- Paesi che vietano la macellazione senza previo stordimento (Lettonia e Svezia - sebbene quest'ultima conceda l'autorizzazione in caso di conigli e polli - e pure la provincia finlandese di Aland, il cui ordinamento giuridico è distinto dal resto del Paese).

Cfr. **E. TOSELLI**, *Kosher, Halal, bio: regole e mercati*, 2^a ed., FrancoAngeli, Milano, 2018.

²⁷ Per una ricostruzione della legislazione americana in materia si rinvia a **E. STRADELLA**, *Ebraismo e cibo: un binomio antico e nuove tendenze alla prova del multiculturalismo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 20 del 2019, in particolare pp. 154-167.

²⁸ Nella società americana l'alimentazione *kosher* è molto diffusa poiché il cibo *kosher* è acquistato pure da consumatori non ebrei, ma che ritengono che gli alimenti così certificati siano di qualità superiore. Tralasciando in questa sede il processo di certificazione *kosher*, interessa rilevare come la legislazione americana vigente sia particolarmente sensibile nella prevenzione di tentativi di frodi con fini di commercializzazione di prodotti alimentari non *kosher* e invece così etichettati (le prime frodi alimentari in tal senso e la corrispondente legislazione sul cibo *kosher* datano addirittura la seconda metà dell'Ottocento). La regolamentazione, seppur non uniforme e di orientamento prettamente pubblicistico, interviene sulla materia sia attraverso norme autorizzatorie, sia attraverso divieti, riconoscendo la macellazione senza previa anestizzazione quale condotta permessa poiché derivante da esigenze di natura religiosa: infatti, lo *Humane Methods of Slaughter Act* considera "umana" in quanto tale la macellazione rituale poiché persegue finalità di natura religiosa; cfr. **T. HAVINGA**,



4 - La questione dello stordimento

La questione che dunque pare più dibattuta appare certamente la deroga all'obbligo del previo stordimento dell'animale, al fine di garantire, da un lato, il benessere dell'animale in quanto essere senziente²⁹ e, dall'altro, la

Regulating Halal and Kosher Foods, in *Erasmus Law Review*, 3 Issue 4/2010, pp. 247-253; Cfr. **M. POPOVSKY**, *The Constitutional Complexity of Kosher Food Laws*, in *Columbia Journal of Law and Social Problems*, n. 44/2010, p. 75 ss. Giova qui ricordare che in base al *Lemon Test*, una legge che pure faccia riferimento a principi di carattere religioso può comunque superare il vaglio di costituzionalità qualora mantenga una natura e una finalità laica e secolare, al fine di prevenire condotte fraudolente e dunque proteggere la generalità dei soggetti e dei consumatori in particolare (*Lemon v. Kurtzman*, 403 U.S. 602/1971); cfr. **C.B. SULLIVAN**, *Are Kosher Food Laws Constitutionally Kosher?*, in *Boston College Environmental Affairs Law Review*, vol. 21, n. 1/1993, p. 201 ss. Recentemente, negli USA, si è assistito alla introduzione di una legislazione analoga, relativa al cibo *halal*, seppure non si possa riscontrare uniformità nell'individuazione degli elementi utili alla definizione del cibo *halal* e invece siano state considerate le differenti interpretazioni delle scuole di pensiero religiose (islamiche). Cfr. **H. AKBAR, N.A. SANI**, *Halal laws: from conception to current challenges*, in *Proceedings of Persiswa Law Conference*, 2016; **I. ROZAIDY**, *The Effective Enforcement of Halal Certification under Government and Private Sector: a Comparative Study*, Academia.edu.

²⁹ Apparse per la prima volta nel 1961 nel *Brambell Report (Report of the technical Committee to enquire into Welfare of animals kept under intensive livestock husbandry systems*, rapporto realizzato per conto del Governo inglese, in cui si parla per la prima volta del benessere mentale dell'animale), le cosiddette cinque libertà sono parametri modificati e ampliati nel 1991 a opera del *Farm Animal Welfare Council* (organo istituito dal Governo inglese), pensati inizialmente per gli allevamenti di animali da reddito, ma la cui validità è stata riconosciuta, a livello scientifico, quale parametro utile per giudicare sulle condizioni di vita di qualsiasi specie (cfr. **G. IOSSA** et al., *Are wild animals suited to a travelling circus life?*, in *Animal Welfare*, vol. 19, pp. 129-140, 2009). Tali libertà rappresentano i bisogni fondamentali di qualsiasi animale e si prestano alla valutazione del loro stato di benessere o di malessere, poiché il benessere di un animale «deve essere definito non solo attraverso ciò che egli sente in uno spettro di gradualità che va dalla sofferenza al piacere, ma anche attraverso la sua abilità di mantenere la sua buona salute e preservare non solo la sua futura qualità di vita ma anche la sopravvivenza dei suoi geni» (**J. WEBSTER**, *Assessment of animal welfare: The Five Freedoms*, in *Animal Welfare: A Cool Eye Towards Eden*, Blackwell Science: Oxford, UK, 1994). I parametri utilizzati sono: 1) libertà dalla fame e dalla sete con alimentazione appropriata, 2) libertà dal disagio con ambiente adatto e confortevole area di riposo, 3) libertà dalla malattia con diagnosi precoci e cure tempestive, 4) libertà di avere un comportamento specie specifico naturale, 5) libertà dal timore. In particolare, detti parametri sono utilizzati nella valutazione delle condizioni degli animali nel macello e durante la macellazione. Preme qui rilevare che, seppur coscienti della centralità della tutela del benessere animale e della necessità di una diversa considerazione giuridica degli animali in quanto esseri senzienti, si è scelto, in questa sede, di non trattare tale tema, estremamente complesso e che necessita di ampie e dovute riflessioni; a riguardo, *ex multis*, si rinvia a **F. RESCIGNO**, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Giappichelli, Torino, 2005.



tutela massima del consumatore finale, poiché studi in materia hanno dimostrato che il non rispetto delle buone pratiche nelle operazioni precedenti la macellazione possono essere inserite nell'ampio quadro degli eventi stressogeni ai quali sono sottoposti gli animali, in particolare i bovini, che presenterebbero così un alto livello di sofferenza; tale condizione sarebbe legata all'insorgere di processi biochimici e fisiologici che porterebbero a un abbassamento della qualità della carne (è questo il caso della carne DFD, *dark, firm and dry*, scura, solida e secca). Le operazioni più rischiose sono: i metodi di contenimento, la presenza dello stordimento e la tecnica di iugulazione.

Tali operazioni presentano differenze assai marcate a seconda della tipologia di macellazione: convenzionale, islamica ed ebraica.

Nelle religioni islamica ed ebraica sono vigenti una serie di prescrizioni in ambito alimentare, che vietano di cibarsi di animali morti non per mano dell'uomo o "danneggiati" prima che la morte sopravvenga. Per tale motivo, non è ammessa la macellazione previo stordimento: l'animale è immobilizzato in una trappola di contenimento, nella quale, un OSA (operatore del settore alimentare) specializzato compie la iugulazione mediante un coltello perfettamente affilato. Essa consiste nel taglio di arterie, carotidi, giugulari, vene, trachea ed esofago mentre il bovino è ancora cosciente. Il dissanguamento avviene mentre l'animale è ancora a terra e, quando le sue funzioni vitali risultano assenti, viene appeso e comincia la lavorazione della carcassa.

Nella macellazione convenzionale, la iugulazione è effettuata tramite la recisione dei grandi vasi sanguigni del collo senza che la trachea sia rescissa, immediatamente dopo che il bovino è stato appeso verticalmente e previo stordimento con proiettile captivo.

Le prescrizioni islamiche ed ebraiche vietano il consumo di carne bovina non ottenuta secondo le regole relative alla manipolazione degli animali prima e durante la macellazione. Con la conseguenza che non è ammesso lo stordimento dell'animale prima della iugulazione, che avviene così tramite la recisione di trachea, esofago e grandi vasi sanguigni del collo mentre il bovino è pienamente cosciente.

Con la conseguenza che le macellazioni *kosher* e *halal* sono sempre state argomento controverso, in quanto esse implicano il contrasto tra i principi volti a tutelare il benessere animale, la qualità del cibo, questioni culturali e aspetti etici³⁰.

³⁰ V'è da chiedersi quali siano effettivamente le considerazioni dei fautori del divieto assoluto della macellazione rituale, se reali preoccupazioni per il benessere dell'animale o invece motivazioni che non paiono rispondenti all'accettazione di culture altre, considerando che nel rito della macellazione religiosa appare elemento comune alle due



Molti studi sono stati condotti per valutare la sofferenza dei bovini macellati senza previo stordimento. Quando gli animali sono esposti a lunghi eventi stressanti nelle operazioni di pre-macellazione e di macellazione, aumenterebbe la probabilità dell'insorgenza dell'alterazione DFD (che rappresenta un notevole inconveniente dal punto di vista igienico, ma anche economico).

In letteratura troviamo ricerche che documentano come gli animali mostrino minori segni di sofferenza nella macellazione religiosa (in particolare poi ancor meno in quella ebraica rispetto alla *halal*, a causa della diversa tipologia di coltello e al differente metodo di utilizzo di questo), ma anche studi che affermano il grave dolore provato dagli animali durante tali pratiche, che quindi andrebbero vietate³¹.

Le procedure di ritualizzazione, benedizione e invocazione inserite nelle macellazioni rituali hanno lo scopo di sacralizzare la morte dell'animale, ricordando ai credenti che l'uomo non dispone arbitrariamente degli esseri viventi, poiché gli è concesso di cibarsi degli animali (così come anche delle "erbe verdi") per volontà di Dio³².

religioni l'obiettivo di una uccisione compassionevole degli animali, al fine di evitare a essi una inutile sofferenza, anche attraverso una uccisione che sia la più veloce possibile; cfr. **A. WARIN-RAMETTE**, *Les réalités de l'abattage rituel: témoignage d'une éthologue depuis un hall d'abattage*, in *Revue semestrielle de droit animalier*, n. 2/2010, pp. 209-224.

³¹ Circa la considerazione della macellazione rituale religiosa come effettivamente più umana rispetto a quella convenzionale, in una ricerca sul tema, Wilhem Schulze dell'Università di Hannover ha dimostrato come gli animali su cui era stato praticato lo stordimento, seppur apparentemente privi di sensi, sperimentavano un dolore maggiore e più prolungato rispetto a quelli direttamente sgozzati; cfr. *Summary Report From Hanover University*, **Prof. Schulze and Dr. Hazim**, <https://it.scribd.com/doc/61577430/Summary-Report-From-Hanover-University-Prof-Schulze-and-Dr-Hazim>. Craig Johnson, studioso dell'Università di Massey (Nuova Zelanda), afferma con i suoi studi che la pratica della macellazione rituale sia fortemente dolorosa per l'animale e che quindi dovrebbe essere vietata. Nei suoi studi egli fa ampio uso dell'encefalogramma, mette a confronto i segnali nervosi relativi al dolore in capi di bestiame macellati con e senza stordimento, sostenendo infine come in quest'ultimo caso i dati registrati dimostrino livelli di sofferenza maggiore; **C. JOHNSON, & GIBSON, TROY & STAFFORD, KEVIN & D. MELLOR**, *Pain perception at slaughter*, in *Animal Welfare*, June 2012.

³² Il riferimento biblico in tal senso è da ritrovare nella Genesi (9, 1-11), poiché «Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: (omissis) Quanto si muove e ha vita vi servirà di cibo: vi do tutto questo, come già le verdi erbe. Soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè il suo sangue». Gli Atti degli Apostoli (10, 9-16) riportano un episodio cui si riconduce l'abbandono da parte dei cristiani di tali regole alimentari, quando il primo pagano che aderì alla fede cristiana, un centurione della coorte Italica di stanza a Cesarea Marittima, di nome Cornelio, fu accolto nella comunità dei credenti dall'apostolo Pietro, il quale ebbe una visione in cui una voce dal cielo gli ordinava di uccidere e mangiare animali fino ad allora considerati impuri e al rifiuto di Pietro la voce disse: «Ciò che Dio



Tuttavia, è doveroso chiedersi se il progresso delle conoscenze e delle tecniche in materia consenta oggi di riconsiderare alcune di queste regole, senza incidere sul significato profondo ed essenziale delle macellazioni rituali, della libertà di culto e del benessere animale.

Le tecniche moderne di stordimento potrebbero, infatti, essere accettate dalle comunità religiose ebraiche e islamiche, laddove si dimostrasse che esse non influenzino l'integrità dell'animale e perciò non violino i precetti religiosi.

Al riguardo, si deve ricordare che alcune autorità islamiche accettano come religiosamente lecita una forma di stordimento degli animali attraverso metodi reversibili, come l'elettronarcosi; l'ipotesi di stordimento previo alla macellazione rituale è invece escluso per le carni *kosher*.

Nel caso della macellazione ebraica, prima che la carcassa sia separata dagli organi interni, il rabbino controlla il suo interno per annotare la presenza di deformazioni o lesioni e prosegue con l'esame dei polmoni: essi vengono insufflati d'aria con un macchinario apposito, in modo tale da evidenziare possibili aderenze. Nel caso in cui non siano presenti lesioni, deformazioni e aderenze, oltre alla bollatura sanitaria, sulle mezzene è posta anche quella ebraica mediante la quale la carne è riconosciuta come alimento (religiosamente) lecito; nel caso in cui sia presente anche solamente una alterazione anatomica, la carne non è considerata religiosamente lecita e di conseguenza illecito sarebbe il suo consumo da parte dei fedeli, per cui non è sottoposta alla certificazione religiosa ebraica, ma solo a quella convenzionale. Di conseguenza, essa è venduta in una qualsiasi macelleria del territorio nazionale, assieme alle carni provenienti da macellazione convenzionale.

Ancora, è da tener presente che per la religione ebraica solo il quarto anteriore è considerato puro e quindi edibile, mentre in genere il quarto posteriore è scartato in quanto impuro e immesso sul mercato alimentare convenzionale.

ha purificato, tu non chiamarlo profano». Il Corano vieta pochi cibi (se si eccettuano le bevande inebrianti, gli alimenti proibiti sono esclusivamente a base di carne): «Uomini, mangiate quel che di lecito e di buono c'è sulla terra» (Cor. 2:168). Sebbene la rivelazione coranica insista maggiormente sull'autorizzazione che non sulla proibizione, svincolandosi da divieti risalenti alle tradizioni religiose precedenti (come quelle ebraiche), gli alimenti esplicitamente vietati sono presentati in una sorta di lista: «Dio vi ha proibito gli animali morti, il sangue, la carne di maiale e gli animali dedicati ad altri che a Dio» (Cor. 2:173), a cui si aggiungono «quelli soffocati o uccisi a bastonate o scapicollati o ammazzati a cornate, e quelli in parte divorati dalle fiere» (Cor. 5:3).



5 - La sentenza della Grande Chambre della Corte di giustizia del 29 maggio 2018 (causa C-426/16): la posizione dell'Avvocato Generale Nils Wahl

Nella regione delle Fiandre ogni anno e per tre giorni consecutivi viene celebrata la festa musulmana del sacrificio (Aïd-el-Adha), che vede i fedeli adempiere al dovere religioso di macellare o far macellare, preferibilmente il primo giorno della festa, un animale, la cui carne viene poi consumata in famiglia e distribuita tra i poveri, i vicini e i familiari più lontani.

A partire dal 1998, con l'aumento della richiesta di animali macellati ritualmente (dunque senza stordimento) le competenti autorità nazionali erano solite autorizzare, durante la festa del sacrificio, l'uccisione rituale senza stordimento in locali solo temporaneamente adibiti alla macellazione. Dal 2015, in virtù di un contrasto con la legislazione europea, tali autorizzazioni non sono state più rilasciate e il Ministro per il benessere degli animali «ha annunciato che non avrebbe più rilasciato autorizzazioni a locali temporaneamente adibiti alla macellazione, in quanto siffatte autorizzazioni sarebbero contrarie al diritto dell'Unione, e segnatamente alle disposizioni del regolamento dell'Unione relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento» (Regolamento (CE) n. 1099/2009). Molte associazioni musulmane e moschee hanno dunque agito in giudizio mettendo in discussione la legittimità di tale Regolamento in nome del principio della libertà di religione.

Il 1° agosto 2016 il *Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel* (tribunale di primo grado) ha sottoposto una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia avente a oggetto la normativa europea in materia di macellazione, sospettata di invalidità per contrasto con le disposizioni a tutela della libertà di coscienza e di religione tutelate dall'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali e con l'art. 13 del TFUE che bilancia le esigenze di benessere degli animali in quanto esseri senzienti³³ e quanto previsto dagli

³³ Seppure nell'art. 13 si legge che «Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale», manca del tutto il contenuto giuridico di tale affermazione, non comportando una reale modifica dello *status* giuridico degli animali in quanto esseri senzienti; Francesca Rescigno afferma che «L'affermazione costituzionale della dignità animale concluderebbe la metamorfosi giuridica degli esseri



ordinamenti nazionali a tutela dei riti religiosi e delle tradizioni culturali; la questione sottoposta alla Corte si sofferma, in particolare, sui metodi di macellazione rituale dell'animale senza previo stordimento solo all'interno di macelli autorizzati (in base al Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme precise in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).

L'Avvocato Generale Nils Wahl ha in merito affermato che «la regola secondo la quale la macellazione, in linea di principio, può essere realizzata solo in macelli riconosciuti, è una regola del tutto neutra, che si applica indipendentemente dalle circostanze e dal tipo di macellazione scelta». La normativa europea opera infatti un corretto «bilanciamento fra la libertà di religione, da un lato, e i requisiti risultanti, segnatamente, dalla tutela della salute umana, del benessere degli animali e della sicurezza alimentare, dall'altro».

Seppure il rito della macellazione costituisca precetto religioso indubbiamente tutelato dal diritto fondamentale della libertà di religione, l'Avvocato sottolinea che

«le associazioni musulmane e le organizzazioni di coordinamento di moschee non sostengono che l'obbligo di procedere alle macellazioni rituali in un macello sia di per sé incompatibile con le loro credenze religiose». In conclusione «non sussiste alcun argomento convincente per ritenere che la normativa dell'Unione, che è del tutto neutra e di applicazione generale, sia costitutiva di una limitazione della libertà di religione».

Le premesse alle conclusioni dell'Avvocato Generale muovono dalla considerazione della (doverosa) neutralità del diritto dell'Unione, che non impone alcun requisito specifico e supplementare alle macellazioni rituali, le quali non risulterebbero dunque discriminate sotto il profilo della libertà di religione; in particolare, l'Avvocato generale ribadisce che il Regolamento (CE) n. 853/2004 ha portata generale e apparendo chiaramente riferibile al cosiddetto "pacchetto igiene", il cui obiettivo primario è la garanzia dell'igiene e della sicurezza alimentare (dunque anche dei prodotti animali) e la cui applicazione prescinde dal fatto che la macellazione comporti o meno uno stordimento; sotto il profilo dello stordimento egli ribadisce la non limitazione della libertà di religione da parte del Regolamento (CE) n. 1099/2009, poiché proprio il

animali trasformandoli infine da res a soggetti il tutto nell'ambito di un'ottica biocentrica consentendo al Legislatore un maggior ambito di manovra»; cfr. **F. RESCIGNO**, *Memoria per l'Audizione dinanzi alla Commissione affari costituzionali del Senato concernente la discussione dei disegni di legge costituzionali volti alla modifica dell'articolo 9 in tema di ambiente e tutela degli esseri animali*, in *Osservatorio AIC*, 1/2020, pp. 49-66.



suo art. 4.4 consentirebbe una deroga religiosamente motivata alla regola generale dello stordimento, posta dell'art. 4.1³⁴; inoltre, data per certa una limitazione della libertà di religione laddove il Regolamento del 2009 impone di ricorrere a macelli autorizzati anche per le macellazioni rituali, questa, secondo l'Avvocato Generale, debba ritenersi illegittima, poiché non giustificata da un interesse generale e comunque non proporzionata, alla luce degli obiettivi della protezione del benessere degli animali, della sicurezza alimentare e della sanità pubblica.

In particolare, allo stato dell'arte, viene rilevato come non si possa affermare che una macellazione effettuata previo stordimento o effettuata in un macello autorizzato sia per sé meno dolorosa per l'animale rispetto a una macellazione senza stordimento o effettuata in altro luogo, poiché lo stress e la sofferenza dell'animale si compongono di molti elementi e circostanze antecedenti al momento della macellazione.

Con la conseguenza, conclude l'Avvocato Generale, che non si può affermare con certezza che il ricorso a macelli autorizzati possa garantire in sé (in particolare in occasione della festa del sacrificio) una maggiore tutela del benessere dell'animale rispetto a quella garantita da locali adibiti allo scopo temporaneamente, seppure le autorità debbano effettuare i dovuti controlli perché siano rispettate le stesse condizioni igieniche e in materia di benessere dell'animale imposte per i macelli autorizzati; da questo punto di vista non appare giustificata e proporzionata una eventuale e accertata violazione del diritto di libertà di religione. Così come, qualora i macelli temporanei adibiti allo scopo della macellazione rituale siano sottoposti a norme sanitarie specifiche e soggetti a controlli da parte delle autorità competenti, essi non sono di per sé incapaci di fornire le necessarie garanzie in tema di sicurezza alimentare e di sanità pubblica: anche sotto questo profilo una eventuale

³⁴ Preme qui rilevare che, nel caso dell'ordinamento europeo e degli ordinamenti degli Stati membri, in linea generale, le minoranze sono riconosciute meritevoli di tutela principalmente per i loro connotati culturali e linguistici. Con la conseguenza che alcune pratiche di origine religiosa possono essere riconosciute dall'ordinamento giuridico per la loro valenza culturale e quindi tutelate. Se però si considera l'evidenza del conflitto tra ordinamento generale e appartenenza religiosa (e culturale) in quanto dato ineliminabile delle società contemporanee, impegnate nella composizione dello stesso conflitto per il raggiungimento di una convivenza che sia la più pacifica possibile, vi sono diversi ambiti in cui detto conflitto si manifesta, quali, ad esempio, la famiglia, l'educazione dei figli, le macellazioni rituali o ancora i c.d. *reati culturali*, come ad esempio le mutilazioni genitali femminili (MGF); cfr. **J. VAN BROECK**, *Cultural Defence and Culturally Motivated Crimes (Cultural Offences)*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 1, 9, 2001.



limitazione della libertà di religione parrebbe non proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti.

6 - La sentenza della Grande Chambre della Corte di giustizia del 26 febbraio 2019 (causa C-497/17)

Un breve cenno deve essere fatto alla sentenza della Grande Chambre della Corte di giustizia del 26 febbraio 2019, in cui i giudici europei hanno stabilito il divieto di certificazione biologica per le carni *halal*³⁵. La macellazione rituale islamica, autorizzata al fine di garantire la libertà religiosa, non prevede lo stordimento prima dell'abbattimento dell'animale; con la conseguenza che, secondo i giudici della Corte di giustizia dell'Unione europea, le carni così ottenute non possono avere la certificazione biologica.

Deve essere qui precisato che la sentenza non verte in maniera diretta sulle manifestazioni del diritto alla libertà di religione e di culto anche attraverso l'ipotesi di macellazioni rituali, poiché il caso in esame non mette in discussione il diritto per i fedeli di religione islamica di conformarsi al precetto religioso del consumo di carne *halal*, quanto piuttosto sembra limitare il diritto di accesso e consumo a prodotti biologici religiosi: infatti, l'Avvocato generale Nils Wahl fa notare che

«se si dovesse concludere che la macellazione rituale in assenza di stordimento sia vietata nel contesto dell'agricoltura biologica, i cittadini di confessione ebraica o musulmana potrebbero sempre

³⁵ Interessante rilevare che nella sentenza i giudici si occupano anche dell'ipotesi di dotare i macelli di sistemi di videosorveglianza, al fine di effettuare controlli sul rispetto del benessere degli animali e ciò mette in rilievo la difficoltà di conciliare privacy dei lavoratori e trasparenza in tema di protezione degli animali e di macellazione. In Italia la pubblicazione dell'audit sulla valutazione dei controlli sul benessere degli animali effettuati durante la macellazione e le operazioni correlate condotto nel 2014 dall'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) della Direzione Generale Salute e Consumatori della Commissione europea ha evidenziato che la macellazione di animali senza dolori o sofferenze inutili non è sempre garantita, rilevando diverse criticità. Per porre rimedio a questa situazione, molti Stati hanno installato un sistema di videosorveglianza nei macelli e in alcuni Paesi l'installazione è obbligatoria come ad esempio in Israele (dal 2016). Nel Regno Unito le telecamere sono state installate volontariamente nei macelli - nel 53% dei macelli di carne rossa e nel 71% di macelli di carne bianca - e anche nei Paesi Bassi, soprattutto nei macelli di pollame e suini. Oltre alle istanze etiche, la protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento è una questione di interesse pubblico che incide sull'atteggiamento del consumatore, per cui un'elevata protezione degli animali durante la macellazione contribuisce a migliorare la qualità della carne e, seppur indirettamente, produce un impatto positivo sulla sicurezza del lavoro nei macelli.



procurarsi carne *kosher* o *halal* e, pertanto, non sarebbe colpita l'essenza stessa del diritto di religione»³⁶.

In altre parole, non esistendo alcun diritto di accesso a prodotti biologici, il fatto di non poter disporre di carne con marchio "AB"³⁷ derivante da macellazione rituale non incide in alcun modo sulla libertà religiosa³⁸: non vi sono, infatti, precetti che impongano di consumare carne *halal* proveniente da tale ambito di produzione.

La sentenza mette fine a un contenzioso nato in Francia nel 2012, quando l'OABA (*Oeuvre d'Assistance aux Bêtes d'Abattoirs*), un'associazione animalista, aveva chiesto al Ministro dell'Agricoltura di vietare la dicitura "AB"³⁹ (*Agriculture Biologique*) sulle pubblicità e sulle confezioni di hamburger di carne bovina a marchio *Tendre France*, certificati *halal* e provenienti da animali macellati senza stordimento.

Il Tribunale amministrativo di Montreuil ha ritenuto che non vi fosse incompatibilità tra il marchio *halal* e il marchio "AB" poiché nei Regolamenti nn. 834/2007 e 889/2008 non è presente alcuna disposizione che limiti o regoli le condizioni di abbattimento degli animali. In assenza di precise indicazioni del legislatore europeo al riguardo, diventava, quindi, necessario fare riferimento al Regolamento n. 1099/2009, il quale stabilisce che gli animali debbano essere abbattuti esclusivamente previo stordimento. Tuttavia, questo regolamento ammette che, a titolo derogatorio e in specifiche condizioni⁴⁰, si possa praticare l'abbattimento

³⁶ Punto n. 40 delle Conclusioni dell'Avvocato Generale del 20 settembre 2018.

³⁷ Si tratta del logo "AB" (*Agriculture Biologique*), utilizzato in Francia per indicare i prodotti biologici. Con l'entrata in vigore del Reg. n. 271/2010, che ha introdotto il nuovo logo relativo alla produzione biologica dell'UE, il simbolo "AB" deve essere affiancato al logo europeo. Si veda il Reg. n. 271/2010 della Commissione del 24 marzo 2010, recante modifica del Reg. (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il logo di produzione biologica dell'Unione europea.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ Con l'entrata in vigore del Reg. n. 271/2010, che ha introdotto il nuovo logo relativo alla produzione biologica dell'UE, il simbolo "AB" deve essere affiancato al logo europeo.

⁴⁰ Infatti, il Regolamento n. 1099/2009 prevede in proposito una serie di condizioni: innanzitutto che l'operazione abbia luogo in un macello (art. 4.4); in secondo luogo, deve essere eseguita la recisione sistematica di entrambe le carotidi o dei vasi sanguigni da cui esse si dipartono (Allegato III, par. 3.2); in terzo luogo, la macellazione senza previo stordimento deve essere praticata con un preciso taglio della gola con un coltello affilato al fine di ridurre al minimo le sofferenze (considerando n. 43, Regolamento n. 1099/2009); infine, al fine di impedire il rallentamento del dissanguamento, con conseguente inutile prolungamento delle sofferenze, gli animali devono essere immobilizzati individualmente e meccanicamente (considerando n. 43 e art. 15, par. 2, Regolamento n. 1099/2009).



dell'animale senza stordimento preliminare nel caso di esecuzione di una macellazione rituale (art. 4.4).

L'associazione OABA ha presentato appello avverso tale sentenza ritenendo, da un lato, che nel caso di macellazioni religiose non siano soddisfatti i "criteri rigorosi in materia di benessere degli animali" richiesti nel settore biologico, dall'altro, che apponendo a prodotti *halal* la dicitura "AB" verrebbe violato il principio di affidamento dei consumatori nei confronti degli alimenti biologici. La Corte amministrativa d'appello di Versailles, competente per il ricorso, in assenza di qualsiasi disposizione del diritto dell'UE che effettui un rinvio tra la normativa relativa alla produzione biologica e il Regolamento n. 1099/2009, ha ritenuto che vi fossero dubbi circa l'interpretazione di tali norme e, pertanto, ha sollevato una questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia. In particolare, il giudice del rinvio chiede alla Corte se l'art. 13 TFUE e i regolamenti sopra citati debbano essere interpretati nel senso che autorizzano, oppure vietano, il rilascio dell'etichettatura europea "AB" per i prodotti ottenuti da animali sottoposti a macellazione rituale senza stordimento preliminare, praticata nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento n. 1099/2009.

In data 26 febbraio 2019 la Suprema Corte ha bocciato il logo di produzione biologica per le carni *halal*. Diversamente da quanto sostenuto dall'Avvocato Generale, secondo il quale le norme dianzi richiamate «non vietano il rilascio dell'etichetta europea "AB" per prodotti ottenuti da animali sottoposti a macellazione rituale in assenza di stordimento preliminare», i giudici di Lussemburgo ritengono che gli artt. 3 e 14, par. 1, lett. b), viii), Regolamento n. 834/2007, letti alla luce dell'art. 13 TFUE, non autorizzino l'apposizione del logo di produzione biologica dell'Unione europea su alimenti così ottenuti. Per quel che qui più interessa, nel giungere a tali conclusioni, la Corte si concentra, da un lato, sull'esistenza di una tutela rinforzata del benessere animale in tale settore e, dall'altro, sulla fiducia dei consumatori rispetto agli alimenti biologici.

7 - Alcune considerazioni (non) conclusive

L'intensificazione dei flussi migratori e l'incremento demografico della popolazione di religione islamica in Europa rendono ormai ineludibile il consolidamento di quel processo di integrazione culturale tra diverse componenti etniche, linguistiche e religiose, avviato già da qualche decennio nei Paesi occidentali e volto alla definizione di un nuovo modello di società aperto e pluralista. Tale processo chiama in causa, in diversi ambiti - ivi incluso quello della tutela alimentare - i valori di



dignità, libertà, uguaglianza su cui le democrazie europee si fondano, imponendo la ricerca di nuovi equilibri tra interessi potenzialmente in conflitto.

È questo il caso, ad esempio, del possibile contrasto tra il rispetto delle tradizioni alimentari di gruppi e minoranze religiose e l'affermazione di "nuovi" (perché privi di un forte radicamento storico) principi di civiltà direttamente riconducibili ai valori fondanti sopra richiamati. Proprio considerando il cibo tra i fattori essenziali per la definizione dell'identità culturale di una comunità, per la sua naturale finalità aggregativa, è agevole osservare come esso contribuisca in modo rilevante a delinearne i confini e a generare, per ciò stesso, diversità. Il cibo, infatti, reca con sé elementi di inclusione (identitaria, all'interno della comunità) e di esclusione (per coloro che di quella comunità non fanno parte e che non si riconoscono nei suoi valori culturali).

Con la conseguenza che la questione della macellazione rituale è sempre più al centro di polemiche e dibattiti perché il rispetto delle regole religiose comporterebbe un incremento della sofferenza dell'animale, riconosciuto oramai quale essere senziente e cosciente seppure in assenza della consapevolezza del sé.

Nel corso di queste primissime ricerche sull'argomento, i temi che appaiono critici nella loro risoluzione e che lasciano questioni aperte riguardano la tutela del benessere dell'animale, a partire dall'allevamento e sino alla macellazione, in relazione alla tutela della libertà religiosa in tutte le sue manifestazioni, con particolare riguardo per la possibilità di poter macellare gli animali secondo precise regole religiose.

Infine, ma non da ultimo, Appare fondamentale porre l'attenzione sul tema della tutela del consumatore finale dei prodotti alimentari, secondo il principio generale della tutela del diritto alla salute, garantito attraverso l'imposizione di strettissime regole igienico-sanitarie, che devono essere rispettate sino al momento dell'immissione sul mercato dei prodotti alimentari (e in particolare della qualità della carne, macellata tanto in maniera convenzionale che rituale) e della tutela del diritto all'informazione del consumatore⁴¹.

⁴¹ Sembra appena il caso di ricordare che le prime regole di sicurezza alimentare risalgono alla nascita dell'UE e una nuova *Legislazione generale sugli alimenti*, attuata tra il 2002 e il 2005, che non si è limitata a definire i principi da applicare alla sicurezza dei prodotti alimentari ma ha anche introdotto il concetto di **rintracciabilità**, istituito l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare **EFSA** e potenziato il Sistema di Allerta Rapido **RASFF** (*Food and Feed Safety Alerts*) che i governi UE e la Commissione Europea utilizzano per intervenire rapidamente in caso di allarme per la sicurezza alimentare umana e/o animale. Poco dopo la pubblicazione del Libro Bianco sulla sicurezza alimentare (2000), è stato emanato il Regolamento (CE) n. 178/2002 «che stabilisce i



Infatti, seppure vigente l'obbligo di etichettatura degli alimenti, nel caso della carne macellata ritualmente e non invece riconosciuta conforme ai precetti alimentari religiosi (e dunque illecita) a causa di eventuali malformazioni genetiche o eventuali contaminazioni durante le fasi della macellazione (ad esempio nel caso di una iugulazione che non sia stata effettuata in maniera corretta con la conseguenza che il sangue dell'animale potrebbe fuoriuscire in maniera non corretta da un punto di vista rituale), questa viene immessa sul mercato convenzionale senza che sia riconoscibile la tecnica della macellazione utilizzata.

Le considerazioni sul bilanciamento tra tutela del benessere animale, tutela della libertà religiosa e tutela della salute e dell'informazione del consumatore sembrano dunque non portare a una soluzione univoca, quanto invece dimostrano come siano le soluzioni concrete, adottate di volta in volta, lo strumento utile al raggiungimento dell'obiettivo di una convivenza sociale (e culturale) che sia la più pacifica possibile, all'interno degli Stati contemporanei, soggetti a continui cambiamenti dovuti ai fenomeni di globalizzazione e di immigrazioni, proprio in presenza di un vuoto legislativo nazionale e, in parte, sovranazionale, bilanciato dall'attività del giudice nella risoluzione dei casi concreti.

Al riguardo, si possono ricordare le decisioni del Tribunale di Dijon⁴² del 28 agosto 2017 (sentenze n. 1502100 e n. 1502726), che hanno riconosciuto il diritto degli alunni di religione islamica di poter scegliere un menù in linea con le prescrizioni *halal* come parte integrante della libertà di culto e di confessione. Qui, annullando l'ordinanza del sindaco di Chalon-sur-Saône del 2015 che negava menu alternativi alla carne di

*principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare», in cui è innanzitutto introdotta l'analisi del rischio; inoltre, per mantenere un alto livello di sicurezza, il Regolamento prevede che gli Stati membri e la Commissione debbano applicare il principio di precauzione nel caso emerga un probabile pericolo. Il quadro si è ulteriormente evoluto fino all'entrata in vigore del cosiddetto **Pacchetto Igiene del 1 gennaio 2006**, il quale, confermando la responsabilità primaria dell'operatore del settore per ogni prodotto realizzato, trasformato, importato, commercializzato o somministrato, nonché la rintracciabilità dei prodotti quale requisito imprescindibile per assicurarne la sicurezza e la qualità, ha esteso a tutti gli Stati Membri i medesimi criteri e standard riguardo all'igiene della produzione degli alimenti e ai controlli di natura sanitaria lungo tutta la catena. Nella medesima direzione, infine, si sono collocati anche il **Regolamento UE n. 1169/2011** (le cui disposizioni sono obbligatorie dal dicembre 2014) riguardo alle informazioni dei prodotti alimentari da rendere note ai consumatori, e il **Regolamento UE n. 625/2017**, relativo ai controlli ufficiali.*

⁴² <http://lyon.cour-administrative-appel.fr/content/download/146304/1483834/version/1/file/17LY03323-et17LY03328.pdf>.



maiale nelle mense scolastiche per motivi religiosi. La *ratio* della presa di posizione dei giudici va ricercata però nella tutela dell'interesse superiore dei minori e non nella difesa della libertà di culto e di confessione, evitando, i magistrati, di esprimersi sul bilanciamento tra questa e i cardini della *laïcité*. L'omissione fa percepire le difficoltà in merito al contrasto tra due ordinamenti ispirati a tradizioni diverse e mostrerebbe la volontà di evitare le inevitabili strumentalizzazioni politiche delle sentenze che hanno a oggetto tali tematiche⁴³. Il 23 ottobre 2018 la corte amministrativa d'appello di Lione ha confermato le decisioni del Tribunale di Dijon (sentenze n. 17LY03323 e n. 17LY03328), annullando l'ordinanza del sindaco di Chalon-sur-Saône⁴⁴, poiché «l'existence de menus de substitution aux plats contenant du porc dans les cantines scolaires, ne porte pas atteinte aux principes de laïcité et de neutralité du service public»⁴⁵.

⁴³ Nelle due sentenze i giudici richiamano la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, e più specificamente il suo articolo 3 comma 1, che afferma l'interesse superiore del fanciullo: «La décision municipale "consistant à mettre fin à une telle pratique [les menus de substitution] affecte de manière suffisamment directe et certaine la situation des enfants fréquentant une cantine scolaire et constitue ainsi une décision dans l'appréciation de laquelle son auteur doit, en vertu de l'article 3-1 de la CIDE, accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant". Habituellement invoquée dans les litiges familiaux, la CIDE et plus spécifiquement son article 3 § 1, renvoie à la notion clé d'intérêt supérieur de l'enfant. Il s'ensuit qu'en l'espèce, si les enfants apparaissent comme des usagers à part, ce n'est pas en raison de la nécessité de protéger la "fragile" liberté de conscience des élèves dans le cadre du service public de l'enseignement. L'invocation de la CIDE conduit à une approche en surplomb, l'articulation entre la laïcité - telle qu'invoquée par le maire de la commune du moins - et la liberté de conscience venant au second plan»; cfr. **A. FORNEROD**, *Menus de substitution dans les cantines scolaires: de la laïcité à l'intérêt supérieur de l'enfant*, in *Revue du droit des religions*, n. 5 del 2018, pp. 181-188, in particolare 186.

⁴⁴ Il sindaco ha annunciato di voler ricorrere al Consiglio di Stato («Je rappelle qu'on ne peut pas organiser un service de plat de substitution dans les cantines lorsque du porc est servi si on n'a pas le nom exact des enfants concernés. Ne serait-ce que pour les commandes par exemple et pour savoir à qui on donne ces plats») e al Consiglio costituzionale al quale sottoporre una QPC (question prioritaire de constitutionnalité) sul corretto funzionamento della giustizia amministrativa («C'était bien ce qu'il se passait à Chalon-sur-Saône depuis des décennies. On fichait les familles, elles remplissaient une case "avec" ou "sans porc". Ce fichage à nos yeux est un fichage religieux puisqu'il est conditionné par un interdit religieux. Pour nous ça n'est pas conforme à la loi. Ce qui nous surprend, c'est que le juge de Lyon n'en tienne absolument pas compte. C'est pour ça qu'on va interroger le Conseil d'État»); cfr. l'intervista al sindaco di Chalon-sur-Saône Gilles Platret (in <https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/saone-et-loire/chalon-sur-saone/menus-substitution-au-porc-maire-chalon-saisit-conseil-etat-conseil-constitutionnel-1563462.html>).

⁴⁵ <http://lyon.cour-administrative-appel.fr/A-savoir/Communiqués/Menus-sans-porc-dans-les->



Si pensi pure al caso del Belgio⁴⁶, in cui da settembre 2019 nelle Fiandre e in Vallonia vige il divieto di macellazione rituale senza eccezioni, seppure tale divieto non sia previsto nella Regione di Bruxelles-Capitale.

Ancora, in Svizzera, vi è una forte incongruenza tra norme di produzione alimentari e tutela del benessere animale, poiché se già dal 1893 una iniziativa popolare⁴⁷ ha introdotto il divieto della macellazione animale secondo riti religiosi (ovvero senza previo stordimento) poiché sarebbero inflitte sofferenze inutili agli animali, non sono altresì vietati l'importazione e il transito di animali macellati ritualmente.

cantines-scolaires.

⁴⁶ <https://www.lesoir.be/245255/article/2019-09-02/labattage-rituel-sans-etourdissement-interdit-en-wallonie-toujours-pas-daccord>.

⁴⁷ Votata il 20 agosto 1893 (testo disponibile in <https://www.bk.admin.ch/ch/i/pore/vi/vis1t.html>).